

Scheda informativa

Disposizioni per la Lombardia e per il territorio nazionale

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell' 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia.

Aggiornamento del 12 marzo

Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto l'11marzo un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l'intero territorio nazionale.

Le misure integrative previste dal DPCM dell'11 marzo hanno effetto dal 12 al 25 marzo.

Le precedenti disposizioni, definite nei DPCM dell' 8 marzo e del 9 marzo, **rimangono valide fino al 3 aprile 2020** tranne dove incompatibili con quelle definite dal Decreto dell'11 marzo.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il **numero verde 800 894 545** solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

Misure previste:

Mobilità

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Attività sportive

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Lavoro

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di

efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.

Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

Istruzione e formazione

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.

Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

Attività commerciali e di ristorazione

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano aperti gli altri servizi ed attività elencati all'art. 1, comma 2) 4) e all'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020

Misure di informazione e prevenzione

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale il Decreto prevede anche misure valide sull'intero territorio nazionale, quindi, ovviamente, anche in Lombardia, dove erano già in vigore:

- il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle altre pubbliche amministrazioni devono essere esposte negli ambienti aperti al pubblico, o di maggiore affoliamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, come di utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi:
- durante le procedure concorsuali pubbliche e private, consentite, devono essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno
 antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver
 soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
 dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei
 comuni della "zona rossa", deve comunicare tale circostanza al proprio medico
 di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica
 competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in
 modo dettagliato dallo stesso DPCM odierno.

Misure igienico-sanitarie

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Fonte:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazional e/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-ebenessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti

In data 10\03\2020.